



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 146/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
LA 9 S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “LA 9”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 5-TER, COMMI 1, 2 E 3,  
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CO.RE.COM. LOMBARDIA CONTESTAZIONE N. 2/2017 - PROC. 44/17/ZD-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee-guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*” e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata contestata - cont. n. 2 Anno 2017 - in data 4 aprile 2017 e notificata in pari data alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 9", la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 5 al giorno 11 dicembre 2016. In particolare, in fascia oraria non consentita, sul predetto servizio di media audiovisivo sono state trasmesse televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia, di astrologia e assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, che i telespettatori sono stati invitati a chiamare, per ricevere la previsioni del gioco del lotto e consulti su argomenti vari. Inoltre, a titolo esemplificativo, il giorno 5 dicembre 2016, alle ore 22.04.00 circa il conduttore della televendita dichiara che *"l'esoterismo può fare tantissimo in tutti gli altri ambiti, situazioni che riguardano anche i figli, cattive compagnie, realtà di invidia, realtà che riguardano le negatività, le fatture a morte che esistono e stasera vi porterò una documentazione qui in diretta che fa comprendere quale sia veramente il male che esiste nel mondo, un qualcosa di inconfutabile, perché sapete che il forte del sottoscritto è quello di dimostrare, di portare documentazioni, di fare vedere alla gente che davvero c'è un qualcosa di veritiero, di attendibile"*.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare le proprie memorie difensive, in data 3 maggio 2017, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue:

- a) *"Le trasmissioni in oggetto facevano riferimento a marchi e testate editoriali riferibili ad altri operatori televisivi (es. Canale Italia) che La 9 aveva meramente ritrasmesso sulla base di precedenti obblighi contrattuali che non poteva esimersi dal mantenere"*.
- b) Nel corso della trasmissione di talune televendite non erano presenti sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.
- c) *"Nessuno dei programmi oggetto della contestazione è mai stato trasmesso in fascia protetta (dalle ore 16 alle ore 19) in conformità alle prescrizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori"*.
- d) *"I programmi oggetto di contestazione hanno sempre inserito sullo schermo, in maniera chiara e leggibile, la facoltà per l'utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico. Tale operato risulta conforme sia al dettato dell'art. 5-ter, comma 5, della delibera n. 34/01/CSP che del sopra menzionato parere interpretativo del 14.2.2007"*.

- e) Riguardo alle esternazioni dei conduttori delle televendite in esame, a parere della parte, con le stesse si è inteso “*fornire dei consigli mediante sistemi che comunemente gli utenti considerano alla stregua di giochi basati su metodi della tradizione*”, costituendo quelle “*banali suggerimenti a cui alcune categorie di persone/utenti chiedono di potersi appoggiare, magari nell’intento di dare un senso (qualunque esso sia, reale o immaginario) a determinate loro azioni o eventi*”;

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 22 del 26 maggio 2017, ha proposto a questa Autorità la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all’eccezione di cui al punto a), si fa presente che destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo La 9 S.p.A., che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla diffusione delle televendite stesse. È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l’obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l’altro, “*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l’osservanza dell’obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*” (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537). Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame (art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP) da parte della società La 9 S.p.A., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore di servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte. In conclusione sul predetto fornitore del servizio media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le televendite oggetto di contestazione, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente in materia.

Riguardo all’eccezione di cui al punto b), si fa presente che, a titolo esemplificativo, la presenza in sovrimpressione sullo schermo televisivo delle numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899 è rinvenibile il giorno 5 dicembre 2016, a partire dalle ore 20.00.00 circa nel corso della trasmissione della televendita denominata “*Le cartomanti della verità*”, il giorno 6 dicembre 2016 a partire dalle ore 19.30.00 circa, il giorno 7 dicembre 2016 a partire dalle ore 21.00.00 circa, il giorno 8 dicembre 2016 a partire dalle ore 20.01.00 circa, il giorno 9 dicembre 2016 a partire dalle ore 21.00.00 circa, il giorno 10 dicembre 2016 a partire dalle ore 22.03.00 circa e il giorno

11 dicembre 2016 a partire dalle ore 20.00.00 circa.

Riguardo all'eccezione di cui al punto c), il relativo riferimento normativo è del tutto inconferente rispetto all'infrazione contestata alla parte, in quanto il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare al punto 4.4., disciplina il divieto di pubblicità, nella fascia oraria 16:00-19:00, dei “*servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti*”, fattispecie in astratto non contemplata dalle disposizioni normative contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo all'eccezione di cui al punto d), il richiamo da parte della società La 9 S.p.A. alla presenza sullo schermo televisivo dell'informativa circa la facoltà riconosciuta all'utente di attivare il blocco selettivo delle chiamate non rileva rispetto a quanto ad essa contestato, in quanto trattasi di prescrizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, che disciplina le diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione.

Riguardo all'eccezione di cui al punto e), le televendite in esame finiscono per configurare forme di sfruttamento della superstizione soprattutto dei telespettatori che si trovano in una condizione di particolare debolezza. Le stesse dichiarazioni rese dalla parte nell'esercizio del proprio diritto di difesa, infatti, confermano come i telespettatori, in particolare quelli privi di un'autonoma capacità di valutazione e di discernimento, possano essere negativamente influenzati dalle affermazioni rese dai conduttori delle televendite in esame, in quanto indotti, così, a credere, senza nessuna evidenza logica e razionale, che si possa predire il futuro o risolvere problemi di lavoro, sentimentali e così via mediante i servizi offerti.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, la società La 9 S.p.A. è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della trasmissione delle suddette televendite sono state mostrate, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo e si è indotto i telespettatori ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 1), si è fatto ricorso a forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2) e si è trasmesso le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00, ossia in fascia oraria non consentita (comma 3);

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia, di astrologia e assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto (comma 1), che le predette televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili (comma 2) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a due volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società si è limitata a dichiarare di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società La 9 S.p.A. è stata già sanzionata per le medesime violazioni (v. delibere nn. 132/16/CSP, 127/16/CSP, 97/16/CSP, 96/16/CSP, 95/16/CSP, e 117/15/CSP).

**D. Condizioni economiche dell'agente**

La società La 9 S.p.A. presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015 in perdita (fonte: Registro Imprese) e, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia, di astrologia e assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente a due volte il minimo edittale previsto per

la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società La 9 S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "La 9", cod. fisc. 00875360299, con sede legale in Padova (PD), via Venezia, n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 146/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 146/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

